

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

DELIBERAZIONE 3 Giugno 2010 n.94

Linee guida in materia di riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale (art.22 L.R.10/2007) e di uso del contrassegno di origine e qualità (art.16 L.R.10/2007) – Disciplinari di produzione in materia di metalli comuni, metalli pregiati-pietre preziose-pietre dure-lavorazioni affini, legno e ceramica (art.15 L.R.10/2007)

La Commissione regionale per l'artigianato

VISTA la L.R. 10 luglio 2007 n. 10 <*Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato*>

VISTO in particolare l'art. 22 della L.R.10/2007 alla cui stregua, ai fini del riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, le imprese artigiane iscritte all'albo da almeno cinque anni ed operanti in uno dei settori individuati dall'art.14 presentano la relativa domanda alla commissione provinciale chiamata ad accertare che la produzione sia riconducibile, in tutto o in parte, per tipologia, caratteri e qualità, alle caratteristiche previste dai disciplinari di produzione di cui all'articolo 15;

VISTO il citato art.15 della L.R. 10/2007, secondo il quale per le lavorazioni dell'artigianato artistico e tradizionale la Commissione Regionale adotta appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono per ciascun settore di attività, i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento idoneo a caratterizzare le lavorazioni considerate;

VISTO, altresì, l'art.16 della L.R. 10 luglio 2007 n. 10 alla cui stregua le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento, possono richiedere alle commissioni provinciali di avvalersi del contrassegno di origine e di qualità, definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Commissione Regionale;

CONSIDERATO che nelle sedute del 30/11/2009 e del 22/12/2009 questa Commissione ha approvato i seguenti disciplinari di produzione: metalli comuni; metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini; legno; ceramica;

RILEVATO, altresì, che con delibera n. 41 del 25/02/2010, pubblicata B.U.R.L. del 27/03/2010, questa Commissione ha approvato la graduatoria del concorso di idee "Crea il logo di origine e qualità in materia di artigianato artistico e tradizionale";

RITENUTO, pertanto, opportuno redigere delle Linee Guida che disciplinino in modo uniforme nel territorio regionale il procedimento per il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché per l'utilizzo del contrassegno di origine e qualità;

PRESO ATTO della necessità di adottare formalmente i disciplinari, già approvati nelle sedute del 30/11/2009 e 22/12/2009 ai fini della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, nonché il contrassegno di origine e qualità in materia di artigianato artistico e tradizionale, al fine di consentire un' adeguata diffusione;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

- di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, le Linee Guida concernenti la disciplina del procedimento di riconoscimento di

impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale (art.22 L.R.10/2007) che, allegata alla presente deliberazione con gli uniti schemi di domanda e curriculum professionale, ne costituiscono parte integrante (All.A);

- di adottare i disciplinari di produzione in materia di “metalli comuni”, “metalli pregiati-pietre preziose-pietre dure-lavorazioni affini”, “legno” e “ceramica”, approvati nelle sedute del 30/11/2009 e 22/12/2009 che, allegati alla presente deliberazione (All.B, C, D ed E), ne costituiscono parte integrante;

- di adottare il contrassegno di origine e qualità, risultato vincitore del concorso di idee “*Crea il logo di origine e qualità in materia di artigianato artistico e tradizionale*”, conclusosi con l'approvazione della graduatoria giusta deliberazione n. 41 del 25/02/2010 di questa Commissione che, allegato alla presente deliberazione (All.F), ne costituisce parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

All.A

Linee guida in materia di riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale (art.22 L.R.10/2007) e di uso del contrassegno di origine e qualità (art.16 L.R.10/2007) – Disciplinari di produzione in materia di metalli comuni, metalli pregiati-pietre preziose-pietre dure-lavorazioni affini, legno e ceramica (art.15 L.R.10/2007)

Art.1 (Requisiti)

Le imprese in possesso dei seguenti requisiti possono ottenere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'art.22 della L.R.10/2007:

- iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da almeno 5 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento della Commissione provinciale per l'artigianato (CPA);
- attività indicata nella certificazione camerale rientrante in uno dei settori tutelati indicati dall'art.14 della L.R.10/2007 per i quali la Commissione regionale per l'artigianato (CRA) ha adottato il relativo disciplinare di produzione di cui all'art.15 L.R.10/2007 pubblicato sul B.U.R.L.;
- produzione riconducibile per tipologia, caratteri e qualità alle caratteristiche previste dai disciplinari di produzione di cui al precedente punto;
- nel caso di consorzi è necessario che almeno i 4/5 delle imprese partecipanti abbiano ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art.2 (Domanda di partecipazione)

Il legale rappresentante dell'impresa (il titolare della ditta individuale ovvero un socio amministratore) presenta domanda di riconoscimento alla CPA competente per territorio, compilando l'apposito modello allegato (All.A1) e disponibile sul sito della Camera di Commercio (CCIAA), corredata da:

- curriculum professionale del titolare della ditta individuale o di uno dei soci che prendono parte manualmente al lavoro redatto sul modello allegato (All.A2);
- la relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
- la documentazione fotografica relativa alla dotazione strumentale del laboratorio e ai manufatti/prodotti in esso realizzati;

- ogni altra documentazione idonea a certificare l'attività di impresa e la sua conformità alle caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.

La domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo e con il versamento dei diritti di segreteria.

Art.3 (Valutazione delle domande)

La CPA può richiedere documentazione integrativa ai sensi dell'art.2 della L.241/1990.

La CPA può altresì disporre sopralluoghi presso i laboratori delle aziende richiedenti.

La CPA, qualora accerti che la produzione sia riconducibile, in tutto o in parte, per tipologia, caratteri e qualità, alle caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione provvede al riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale.

Il provvedimento deve essere comunicato all'istante nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il riconoscimento avviene mediante annotazione nell'albo, nella quale è specificata la peculiarità della lavorazione svolta.

Art.4 (Contrassegno di origine e qualità)

Ai sensi dell'art.16 della L.R.10/2007 le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale possono richiedere alla CPA competente per territorio di avvalersi del contrassegno di origine e qualità di cui all'art.16 della L.R.10/2007.

L'uso del contrassegno può avvenire :

- tramite apposizione sul prodotto.
- in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad es. carta intestata, biglietto da visita e fatture);
- in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
- negli stand presso fiere ed esposizioni;
- nel contesto dell'insegna dei propri laboratori.

Il contrassegno deve essere utilizzato nella forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, solo per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di

autorizzazione a terzi, compresi eventuali subfornitori, ad utilizzare il riconoscimento in qualunque modo e forma.

E' vietata l'apposizione del contrassegno su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

Art.5 **(Ricorsi)**

Ai sensi dell'art.23 della L.R.10/2007 avverso i provvedimenti di diniego di riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale è ammesso ricorso alla CRA nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Art.6 **(Modifiche)**

Ogni modifica che importi variazione nelle tecniche di lavorazione, nelle fasi della produzione e nella tipologia dei manufatti deve essere comunicata entro 30 giorni alla competente CPA, che valuta il permanere dei requisiti di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art.7 **(Mantenimento del riconoscimento)**

Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento hanno diritto al mantenimento dello stesso nei seguenti casi:

- costituzione di società in cui venga conferita l'azienda della ditta individuale che aveva ottenuto il riconoscimento, a condizione che il titolare risulti tra i soci partecipanti al lavoro;
- trasformazione della natura giuridica della società in nome collettivo in società in accomandita semplice o a responsabilità limitata o in società cooperativa e viceversa, a condizione che tra i soci partecipanti al lavoro vi sia almeno un socio lavoratore dell'impresa trasformata;
- recesso di uno o più soci lavoratori a condizione che il socio o i soci rimanenti abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre anni;

- scioglimento della società e costituzione di ditta individuale, a condizione che venga mantenuta l'azienda e che il titolare dell'impresa abbia operato in qualità di socio lavoratore.

Le suddette modifiche non devono comportare alcuna variazione dell'attività svolta e degli elementi relativi alla produzione, alle tecniche e ai materiali impiegati, riconducibili ai disciplinari.

Art.8 (Vigilanza)

Le CPA, d'ufficio, possono in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dai rispettivi disciplinari di produzione. In caso di perdita di tali requisiti, sentito l'interessato, provvedono alla cancellazione dall'albo dell'annotazione di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale ed all'inibizione dell'uso del contrassegno.

Le CPA vigilano inoltre sull'utilizzo del contrassegno, inibendone l'uso alle imprese che si discostino dalle prescrizioni contenute nell'art.6.

Art.9 (Elenco)

Le CPA curano la formazione di un elenco costantemente aggiornato delle imprese artigiane, che hanno ottenuto l'autorizzazione al contrassegno di origine e qualità, e lo trasmettono periodicamente alla CRA, che garantisce un'adeguata pubblicizzazione presso l'assessorato regionale competente.